



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Cod.Fisc 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135 – E-mail info@comune.longano.is.it

ORDINANZA SINDACALE N.6 /2017

OGGETTO: Taglio di una pianta di roverella in località – Vigne - Provvedimenti

IL SINDACO

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la richiesta indirizzata al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Monteroduni e presentata per conoscenza al Comune dal sig. Berardi Antonio, nato a Longano il 13/03/1939 ed ivi residente in Via Cortine, 22, al fine di ottenere il nulla –osta per il taglio di una pianta secolare di roverella in fase di deperimento, sita in località Vigne L'Abate su di un terreno riportato in catasto al foglio n. 9, p.la n. 99 di proprietà dello stesso richiedente;

Preso atto che il taglio è stato richiesto al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, poiché la pianta si trova a confine con la strada comunale;

Vista la nota prot. 1184 del 7/2/2017 della Regione Carabinieri Forestale “Molise” – Gruppo di Isernia, indirizzata al sig. Berardi Antonio, al Comune di Longano e per conoscenza alla Stazione Carabinieri Forestale di Monteroduni, nella quale, in riferimento alla suddetta richiesta di taglio, si evidenzia che la pianta in questione ha un diametro di circa 120 cm. ad una altezza dal suolo di mt. 1,30 e presenta un inizio di marciume alla base del tronco e svariati rami secchi anche di notevoli dimensioni;

Rilevato che nella stessa nota si evidenzia che, essendo la pianta radicata a ridosso di una strada comunale, in caso di rottura o cedimenti dovuti ad eventi atmosferici particolari, potrebbe creare seri problemi alla pubblica incolumità;

Preso atto, altresì, che la Regione Molise con le DD.GG.RR nn. 5609/1994 e 272/1996 ha vietato il taglio di piante secolari aventi il tronco di diametro superiore a 80 cm, fatte salve le deroghe in caso di patologia che devono essere specificate nella richiesta di autorizzazione all’abbattimento ai sensi della normativa paesaggistica;

Considerato che dalla suddetta nota dei Carabinieri Forestale Molise Gruppo di Isernia, si evince che per procedere all’abbattimento si deve acquisire la relativa autorizzazione paesaggistica, ma sono fatte salve ad ogni modo diverse determinazioni del Comune qualora emergano o siano rappresentati pericoli per l’incolumità pubblica, anche attraverso l’emissione di apposita ordinanza di abbattimento;

Effettuato un sopralluogo al fine di accertare la reale pericolosità della situazione;



Ritenuto che, stante le condizioni della pianta e la vicinanza con la strada comunale, alla luce delle sempre più frequenti burrasche di vento che interessano il territorio, il pericolo per l'incolumità pubblica è senza dubbio reale;

Tanto premesso, al fine di garantire e tutelare la pubblica incolumità, per ragioni di pubblico interesse;

ORDINA

Il taglio della pianta secolare di roverella radicata a ridosso della strada comunale sul terreno di proprietà del sig. Berardi Antonio, nato a Longano il 13/03/1939 ed ivi residente in Via Cortine, 22, riportato in catasto al foglio di mappa n. 9, p.la n. 99 – Località Vigne L'Abate del Comune di Longano, in quanto la pianta stessa, che presenta un inizio di marciume alla base del tronco e svariati rami secchi di notevole dimensioni, rappresenta un reale e concreto pericolo per la pubblica incolumità;

DISPONE

La presente ordinanza sarà notificata al proprietario del terreno ove è radicata la pianta, sig. Berardi Antonio, il quale dovrà provvedere alle operazioni di taglio della pianta entro e non oltre giorni 10 dalla data di notifica;

Copia della presente ordinanza sarà comunicata per opportuna conoscenza, alla Regione Carabinieri Forestale Gruppo di Isernia ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Monteroduni;

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della corretta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza;

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza , a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Longano, li 28/04/2017



IL SINDACO

(dott. Antonio Ditrì)